

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì - Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso
 Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) - Tel. 0783.60123 – Fax 0783.60323
 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959
 sito web: www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: sociale@unionecomunibarigadu.it

1

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile, Ula Tirso

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E LUDICHE DELL'UNIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA
 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE DENOMINATE
E-STIAMO IN BARIGADU 2019 – SPIAGGIA DAY 2019

Il presente capitolato descrive le attività e le prestazioni previste che l'aggiudicatario dovrà garantire nell'ambito del progetto "E-STIAMO IN BARIGADU".

Articolo 1 - Oggetto e finalità del servizio

L'accordo quadro riguarda la gestione e realizzazione del programma, denominato "**E-STIAMO IN BARIGADU**", di attività ludiche e socio educative rivolte ai minori residenti nei comuni dell'Unione del Barigadu, da svolgersi nel periodo aprile/dicembre 2019.

La finalità principale del programma **E-STIAMO IN BARIGADU** è quella di offrire ai partecipanti occasioni di svago e divertimento in una dimensione comunque educativa, che abbia come obiettivi la crescita individuale e l'integrazione sociale.

In particolare le attività sono finalizzate:

- ✓ al sostegno delle famiglie che, durante l'estate, sono impegnate in attività lavorative;
- ✓ ad offrire ai minori un contesto educativo adeguato alla loro età, privilegiando l'aspetto ludico e tutte le occasioni di gioco e di apprendimento svolte all'aperto, mediante lo strumento laboratoriale;
- ✓ a favorire la socializzazione, la comunicazione, la solidarietà, l'autonomia e la conoscenza di nuove realtà, intese come opportunità di crescita individuale e di integrazione sociale.

Il programma **E-STIAMO IN BARIGADU 2019** intende perseguire tali finalità privilegiando l'aspetto ludico-sportivo e socio-ricreativo, prevedendo sia attività ludico sportive, poco strutturate ed attività socio ricreative e laboratoriali più strutturate, da svolgersi in piccoli o grandi gruppi.

Il servizio, nella sua complessità dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, del presente capitolato d'appalto e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà il servizio.

Articolo 2 - Destinatari del servizio

I servizi di cui al presente capitolato sono destinati alla totalità dei minori residenti nei Comuni aderenti all'Unione dei comuni del Barigadu e più precisamente nei comuni di Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus - Neoneli - Samugheo - Sorradile – Ula Tirso.

In casi eccezionali e sufficientemente motivati, mediante relazione del Servizio Sociale del Comune, possono essere ammessi alle attività utenti in età superiore/inferiore rispetto a quella prevista, purché questo non pregiudichi il normale svolgimento dell'attività e la qualità del servizio reso alla totalità degli utenti.

Alle attività parteciperanno anche minori diversamente abili, preventivamente documentati al momento dell'iscrizione.

A tal fine sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria la fornitura di educatori di sostegno con un rapporto educatore/bambino 1:2 o 1:1 che sarà concordato in relazione alla gravità – gravosità dei singoli casi prima dell'inizio di ogni attività e dall'attività stessa per la quale si richiede l'iscrizione.

La disponibilità complessiva dei posti riservati ai disabili ammonta a circa 5 unità complessivamente.

Art. 3 - Fonte di finanziamento

I servizi sono finanziati con le risorse del Bilancio dell'Unione dei Comuni del Barigadu e la quota di compartecipazione utenza.

Articolo 4 – Modalità di ammissione al servizio

L'ammissione al servizio avviene mediante la richiesta diretta del genitore formulata per ciascuna attività alla quale intende far partecipare il proprio figlio.

L'ammissione è consentita entro un numero massimo di partecipanti, da definirsi per ciascuna tipologia di attività sulla base della capienza del servizio di trasporto, della struttura ricettiva e della sostenibilità stessa dell'evento.

L'Amministrazione e l'aggiudicatario si riservano di dimettere dal servizio i minori che nel corso dell'attività abbiano attivato comportamenti non idonei o disturbanti nei confronti della totalità del gruppo, che abbiano messo a repentaglio la sicurezza di sé stessi e degli altri utenti, o che abbiano contravvenuto alle disposizioni degli operatori.

La contestazione sarà effettuata dall'Aggiudicatario, mediante il coordinatore, attraverso segnalazione al responsabile del servizio competente presso l'Unione ed al referente del Comune di residenza, con il quale attiveranno le opportune modalità di comunicazione all'utente ed alla famiglia, al fine di evitare il più possibile l'esclusione del ragazzo dalle attività e favorire la modifica dei comportamenti considerati negativi o non consoni.

Articolo 5 – Compartecipazione utenza

L'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Barigadu definirà le tariffe a carico degli utenti e le modalità di corresponsione delle stesse per la partecipazione alle attività da parte dei richiedenti.

L'aggiudicatario sarà coinvolto nel fornire agli interessati tutte le informazioni e la modulistica necessaria a favorire la massima partecipazione, agevolare le attività di iscrizione e corresponsione della quota di contribuzione, laddove richiesta.

Articolo 6 – Attività previste.

La descrizione puntuale delle attività e dei servizi è contenuta nel presente CAPITOLATO DESCRITTIVO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI.

Il capitolato a sua volta costituirà parte integrante dei singoli contratti da stipularsi con le ditte aggiudicatarie dell'accordo quadro.

Unico lotto	Servizio Spiaggia Day
--------------------	------------------------------

ART. 7 – Importo a base d'asta:

L'importo presunto del servizio, posto a base d'asta ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 50/2016, è fissato nei seguenti importi:

UNICO LOTTO	Servizio Spiaggia Day	€ 31.000,00 iva esclusa
--------------------	------------------------------	--------------------------------

L'importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi, le spese ed ogni altro onere espresso e non nel presente Capitolato. Il costo per la sicurezza è pari a zero in quanto la fornitura non comporta oneri da interferenza.

Articolo 8 – Servizi oggetto dell'accordo quadro

L'attività consiste nella realizzazione di n° 8 giornate di Spiaggia Day, escluso il servizio di trasporto dei partecipanti, per i minori nella fascia d'età compresa tra 06 – 13 anni compiuti, residenti nei comuni di Ardauli, Bidoni, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso.

I destinatari del servizio saranno complessivamente max 70 minori.

Articolazione del servizio:

Le giornate di Spiaggia Day si svolgeranno presso la Marina di Oristano, nella spiaggia individuata in sede di accordo quadro dalla ditta aggiudicataria del servizio con partenza dai Comuni di residenza dalle ore 7:30 e ripartenza dalla località marina entro le ore 14:30 da articolarsi nel seguente modo:

1) Partenza con accompagnatore sul pullman (a/r)

Il trasporto sarà garantito dall'Unione dei Comuni mediante apposito affidamento.

2) Definizione della modulistica, tenuta ed aggiornamento del registro delle iscrizioni.

Nello specifico dovrà essere tenuto il registro giornaliero delle presenze e l'annotazione del diario della giornata, da consegnare alla Stazione appaltante al termine del servizio.

3) Attività di socializzazione ed animazione strutturata durante la permanenza in spiaggia

I minori al loro arrivo in spiaggia saranno accolti dallo staff tecnico della ditta affidataria del servizio e verranno accompagnati nelle zone a loro destinate per poi iniziare le varie attività programmate.

All'aggiudicatario si chiede la messa in atto di **Attività ludico ricreative strutturate** che hanno lo scopo di coinvolgere gli iscritti ed attivare processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e relazionale del singolo nel gruppo.

L'articolazione della mattinata deve rispettare i normali ritmi di attività/riposo e limitare l'esposizione nelle ore più calde.

L'attività comprende dunque la vigilanza dentro e fuori dall'acqua, ma anche l'intrattenimento dei minori attraverso una serie di attività che sfruttando l'area della spiaggia, sviluppino l'acquaticità dei minori e rafforzino le potenzialità del gruppo e del minore nel gruppo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nel servizio tutte le attività di motricità infantile e giochi d'acqua - Giochi a tema – Giochi di gruppo – Tornei - propedeutica al nuoto e pallanuoto.

La funzione di deve essere svolta da **EDUCATORI PROFESSIONALI** in rapporto 1:15 in possesso di

- Laurea in scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale, (oppure idoneo titolo di studio per lo svolgimento della professione di Educatore professionale quale laurea in pedagogia, oppure educatore professionale riconosciuto con decreto del Ministero della Sanità del 10.02.84, oppure educatore come previsto dall'articolo 13, comma 11 della L.R. Sardegna n. 7 del 21.04.2005)
- Esperienza lavorativa, non inferiore a 2 anni, anche non continuativi, in servizi simili e analoghi a quello oggetto del presente capitolato.

4) Servizio di assistenza e vigilanza dentro e fuori dall'acqua per tutte le ore di permanenza in spiaggia da svolgersi mediante presenza di:

1 ASSISTENTE BAGNANTI OGNI 40 BAMBINI abilitato dalla sezione di salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munito di brevetti di idoneità per salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile nei modi stabiliti dal testo dell'art. 110 della Circolare Ministeriale n. 16 del 15.2.1951 modificato dall'art. 20 del D.M. 10 settembre 1986 e successive eventuali modificazioni. L'assistente bagnanti deve essere in possesso di esperienza lavorativa, non inferiore a 2 anni, anche non continuativi, in servizi simili e analoghi a quello oggetto del presente capitolato.

A tutti gli operatori coinvolti nel servizio spetta comunque la funzione di vigilanza durante tutte le attività.

5) Fornitura del materiale per le attività

L'aggiudicatario dovrà disporre di tutto il materiale necessario allo svolgimento del servizio, compreso il materiale per le attività ludiche e di animazione, purché siano conformi alle disposizioni legislative vigenti e purché siano rimovibili.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazioni, se necessarie, all'allestimento dell'area riservata ai minori (es. gazebo, ombrelloni).

Nel materiale per le attività non è compreso il corredo personale (asciugamano – cuffia – crema solare ecc...)

CAPITOLO 2 - IL CONTRATTO

Articolo 1 – Avvio e Durata del servizio

Tutte le attività previste nel programma E-Stiamo in Barigadu 2019 – Spiaggia Day 2019 riguardano il periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2019 o comunque entro la conclusione delle attività previste, con un'articolazione da concordare con la stazione appaltante, in funzione anche delle altre attività svolte nel territorio.

A seguito dell'aggiudicazione sarà elaborato un calendario delle attività, secondo l'articolazione che consenta la massima partecipazione di tutti gli interessati a tutte le attività.

La ditta affidataria dell'accordo quadro si impegna ad avviare i servizi alla data indicata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto.

Alla stipulazione del contratto si applica quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 32 del d. Lgs 50/2016 in quanto il termine dilatorio non deve essere applicato in caso di affidamento diretto nelle ipotesi sotto soglia comunitario di cui al comma 36, comma 2, lett. a) "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, e b) ovvero " per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui articolo 35.

L'amministrazione si riserva in particolare di applicare quanto disposto dal suddetto articolo, in merito all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Articolo 2 - Obblighi e oneri a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione della gestione del programma E-Stiamo in Barigadu, opera mediante il proprio personale addetto per garantire e coordinare le prestazioni previste dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario ha come Referente Tecnico per il servizio il responsabile del servizio sociale associato o un suo delegato.

Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente capitolato:

- ✓ garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
- ✓ assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- ✓ verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;
- ✓ tenere aggiornata tutta la documentazione relativa agli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- ✓ collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi sociali comuni, con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato;
- ✓ applicare il trattamento economico di cui al contratto collettivo nazionale, ivi incluse le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, assistenziale nei confronti dei propri lavoratori;
- ✓ impegnarsi ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.
- ✓ esonerare l'Unione dei Comuni del Barigadu da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;

Resta comunque inteso che

- 1) E' dell'aggiudicatario ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, in merito al buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato; nonché ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi del personale impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 2) L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti, ai terzi e si impegna a sollevare e rendere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso.

Articolo 3 - Rispetto delle norme sulla sicurezza

Le ditte affidatarie dei diversi lotti dell'accordo quadro si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro che potrebbero incidere sull'attività lavorativa dell'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad approntare e presentare al committente prima dell'effettivo inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
A tal fine l'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 15 gg dall'aggiudicazione definitiva, il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 4 - Coperture assicurative.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, e di tutti i partecipanti, durante tutto il servizio, e nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione dei Comuni.

A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

Art 5 - Polizza assicurativa

L'aggiudicatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e o a terzi.

a) Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:

R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00

R.C.T. per persona € 2.000.000,00

R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00

R.C.O. per persona € 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i soggetti frequentanti.

La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dai Comuni dell'Unione o dall'Unione dei Comuni per lo svolgimento del servizio.

Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Unione dei Comuni del Barigadu entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

Le polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'ente.

Il concessionario assume inoltre ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale ed ogni responsabilità per infortuni o danni e/o arrecati a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti in contratto esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'unione dei Comuni comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire l'affidatario nell'espletamento del servizio.

L'Unione dei Comuni del Barigadu è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Articolo 6 - Coordinamento da parte dell'Unione dei Comuni – verifiche e controlli.

L'unione dei Comuni, per il tramite dei singoli servizi sociali comunali esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale del servizio, al fine di garantire la verifica periodica nonché affrontare le problematiche generali emergenti nello svolgimento del servizio;

Le attività di coordinamento si realizzano attraverso incontri periodici tra l'aggiudicatario, il coordinatore del servizio e gli operatori, finalizzati a

- ✓ programmazione e verifica degli interventi, coordinamento degli stessi e ad assicurare una omogenea metodologia operativa.
- ✓ Individuare limiti e possibilità di miglioramento della qualità del servizio svolto.

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno su:

- realizzazione del progetto presentato in sede di gara;
- andamento delle attività;
- operato del personale;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini.

Il gestore si impegna ad agevolare i controlli delle Amministrazioni Comunali dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il gestore dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'unione dei Comuni del Barigadu si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e per il tempo che riterrà opportuno, anche con presenza quotidiana di proprio referente, la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi forniti dalla nonché l'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato.

L'accertato inadempimento o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere nell'unione dei Comuni del Barigadu il diritto a provvedere direttamente rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'unione dei Comuni del Barigadu terrà conto inoltre, nell'esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti alle attività.

Articolo 7 - Spese di gestione

Sono a carico del gestore tutte le spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nel presente capitolato ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del C.C., eccetto quelle per le quali sia specificato che il costo grava su altri soggetti.

Articolo 8 - Valutazione del servizio

Per ciascun lotto l'aggiudicatario dovrà elaborare specifici questionari di valutazione del servizio che l'Ente aggiudicatario dovrà consegnare ai minori partecipanti in tempo utile per la compilazione e per la restituzione al momento al termine di ciascuna attività.

CAPITOLO 3 - GESTIONE DEL PERSONALE**Articolo 9 - Personale e prestazioni.**

Il gestore dovrà garantire tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato mediante le figure professionali specificate nel presente capitolato.

Il personale dovrà essere nominato ed individuato dall'Aggiudicatario con apposito atto che dovrà essere inviato, prima dell'inizio dell'Attività, al responsabile del Servizio sociale presso l'Unione dei Comuni.

L'elenco dovrà contenere il nominativo delle unità di personale, la loro qualifica e funzione, e altresì comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all'organico.

Il concorrente è tenuto a produrre (a pena di esclusione) in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione, effettuata con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dalla quale emerga la disponibilità del personale richiesto per l'espletamento del servizio e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ammissione richiesti nel presente capitolato.

Al momento dell'avvio del servizio l'Aggiudicatario sarà tenuto ad impiegare personale del quale dovrà dimostrare il possesso della professionalità richiesta (titolo di studio ed esperienza lavorativa).

Nel caso in cui per necessità di servizio l'aggiudicatario (senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) volesse impiegare un numero di operatori maggiore di quello minimo previsto nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'Amministrazione valuti che il personale richiesto non sia sufficiente per la gestione dei servizi e per motivi organizzativi vincoli l'espletamento delle attività in maniera funzionale, la ditta dovrà procedere all'integrazione degli operatori richiesti nel presente capitolato, garantendo il possesso delle qualificazioni professionali richieste.

Articolo 10 - Compiti del Personale.

Gli operatori impegnati nel servizio dovranno svolgere i seguenti compiti:

- Collaborare attivamente nell'organizzazione del servizio, nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel progetto individuale di assistenza, sia all'interno del contesto domiciliare che fuori;
- Osservare i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi dei beneficiari, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni personali, psico-fisiche del singolo e del contesto socio-familiare di appartenenza;
- Proporre eventuali modifiche al piano individuale di assistenza ed all'organizzazione del servizio al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;
- mantenere i rapporti e i livelli comunicativi con i servizi e la famiglia per la verifica e l'andamento dei progetti individuali;
- Porre in essere tutte le attività connesse alla programmazione e verifica degli interventi.

La supervisione dei servizi verrà curata dal coordinatore e dal servizio sociale comunale con il quale dovranno essere preventivamente concordate tutte le attività.

Il personale è tenuto a:

- a) rispettare il segreto professionale;
- b) svolgere il proprio lavoro prestando attenzione alle esigenze degli utenti;
- c) non accettare regali in natura o in denaro a qualunque titolo offerti, né amministrare il patrimonio degli ospiti, compresa la pensione;
- d) segnalare al coordinatore ogni cambiamento o problema che si verifichi nell'attività;

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità e moralità, in particolare il soggetto gestore deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

Il personale impiegato nel servizio deve portare ben visibile un tesserino identificativo dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.

L'unione dei Comuni potrà richiedere esponendo per iscritto le motivazioni, l'allontanamento immediato dal servizio dell'operatore inadempiente o il cui comportamento sia stato contrario ai fini ed alle regole del servizio e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti nonostante i richiami verbali. In caso di rifiuto da parte della ditta di sostituzione del predetto operatore il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato.

Articolo 11 - Coordinatore del servizio.

L'aggiudicatario dovrà nominare un coordinatore del servizio.

Il coordinatore è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento; Il Coordinatore rappresenta la figura di costante riferimento per l'Amministrazione, per l'organizzazione tecnica del servizio e i rapporti con gli utenti e le loro famiglie anche ai fini della risoluzione immediata di problematiche inerenti il servizio.

Il coordinatore garantisce funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi, curando i rapporti tra l'aggiudicatario del singolo Lotto ed i singoli operatori del servizio, tra questi ed il servizio sociale dell'Unione dei Comuni del Barigadu. A tal fine dovrà assicurare la costante reperibilità telefonica.

A Titolo esemplificativo i compiti svolti da coordinatore sono:

- a) la responsabilità complessiva dell'attuazione dei progetti educativi e di gestione proposti, supervisione su tutti i servizi annessi, compresi gli adempimenti legati alla sicurezza e la gestione eventuale delle emergenze;
- b) cura di tutte le esigenze connesse ai soggetti iscritti, con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni a rischio, all'adeguatezza delle attività proposte, in relazione alle diverse fasce d'età ed alla presenza di minori in situazione di disabilità;
- c) La supervisione e gestione del personale, sostituzioni e interventi formativi;
- d) Il coordinamento delle attività, monitoraggio e verifica del corretto svolgimento in conformità con il progetto educativo;
- e) la responsabilità relativa alla buona conservazione delle strutture, dei materiali affidati.

La figura del coordinatore non può coincidere con quella di educatori impegnati nel servizio.

Il Coordinatore deve avere età superiore a 25 anni, in possesso di minimo 3 anni di esperienza nel coordinamento di servizi educativi, in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) Qualifica post diploma di Educatore professionale, riconosciuto dallo stato o dalla Regione;
- b) Laurea triennale in scienze delle professioni educative di base ad indirizzo educatore professionale;
- c) Laurea triennale in scienze delle professioni educative più biennio di laurea specialistica;
- d) Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione o in Pedagogia;
- e) Ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2005, art. 13, comma 11, possono svolgere le mansioni di educatore, oltre ai possessori della Laurea in Scienze dell'Educazione ad indirizzo Educatore Professionale o di idonee qualifiche riconosciute ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 55/68 del 29/12/2000, anche coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 1990, ossia educatori di ruolo e non di ruolo in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario;
- f) laurea specialistica in psicologia, vecchio o nuovo ordinamento e iscrizione all'albo degli psicologi;

Articolo 12 - Volontari

La collaborazione dei volontari (associazioni, tirocinanti, studenti, privati cittadini etc.) viene accettata purché edotti dei compiti specifici cui possono essere utilizzati e si attengano alle norme del presente capitolato. I volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi scritti con la stazione appaltante. L'offerta di svolgere attività di volontariato dovrà risultare da richiesta scritta. La prestazione volontaria non obbliga né la stazione appaltante, né l'aggiudicatario ad alcun impegno economico.

Articolo 13 - Assenze e sostituzioni.

In caso di assenze e/o sostituzioni debitamente giustificate il soggetto aggiudicatario assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso della medesima qualifica, senza alcuna interruzione del servizio, e senza che ciò dia titolo ad ulteriori compensi e fermo restando gli obblighi e le responsabilità di cui al presente capitolato.

Le eventuali sostituzioni o modificazioni (anche temporanee per malattia, ferie, infortunio, maternità, ecc.); dovranno essere concordate con l'Ente e comunicate in forma scritta alla stazione appaltante che dovrà autorizzare l'immediata sostituzione con altro personale provvisto di pari titolo professionale ed esperienza lavorativa.

In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utente, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del programma di intervento, il soggetto aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione degli operatori con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di dieci giorni.

Art. 14 - Verifiche e sopralluoghi

Non sono ammesse sostituzioni delle strutture/campeggi indicati dall'aggiudicatario in sede di gara. Gli incaricati dell'Unione dei Comuni provvederanno a verificare, anche attraverso sopralluoghi presso le strutture, la

corrispondenza dei centri di animazione con quanto previsto dal capitolato. Nel caso in cui durante il sopralluogo venisse rilevata da parte degli incaricati dell'Unione dei Comuni del Barigadu, la non rispondenza delle strutture/campeggi a quanto previsto dal capitolato, si procederà all'esclusione dell'offerta e alla aggiudicazione della successiva migliore offerta seguendo l'ordine del verbale di gara;

CAPITOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI E VICENDE DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Sub-Appalto

Non è consentito subappaltare a terzi, pena di decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione, le attività relative agli interventi di animazione e di natura educativa, cioè le attività riguardanti la categoria principale e prevalente dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, è ammesso il ricorso a prestazione da parte di terzi per le seguenti parti individuate come prestazioni secondarie, quali Trasporto - Assistenza e vigilanza presso le piscine comunali e presso gli stabilimenti balneari - laddove la funzione sia svolta dal soggetto gestore dell'impianto – Ristorazione e servizi alberghieri.

L'aggiudicatario di ciascun lotto potrà richiedere alla stazione appaltante la specifica autorizzazione di subappalto per le prestazioni secondarie qui non individuate, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative al momento della richiesta;

Articolo 2 - Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato nella lettera di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato nel rispetto dei tempi e delle modalità descritte all'art. 32 del D. Lgs 50/2016, con spese a totale carico dell'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge stabiliti dalla legge, o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Faranno parte integrante del contratto

- il presente Capitolato d'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;

Articolo 3 - Inadempienze e cause di risoluzione

La ditta Aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'unione dei Comuni del Barigadu. Verificandosi abusi e deficienze gravi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il legale rappresentante dell'Unione ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (in modo che riterrà più opportuno e a spese della ditta) di quei lavori o prestazioni necessari per il regolare andamento del servizio, **entro il termine massimo di 24 ore.**

Il Comune potrà inoltre, recedere dal contratto al verificarsi di gravi inadempienze, dopo almeno due contestazioni formali. Sono considerate gravi inadempienze:

1. mancata sorveglianza degli iscritti alle attività;
2. mancata copertura delle garanzie assicurative;
3. interruzione del servizio senza giusta causa;

In ogni caso costituiranno causa di risoluzione del contratto:

- applicazione al personale di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dalle norme di legge e regolamentari applicabili;
- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- mancato rispetto della normativa attinente la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non espressamente autorizzato;
- mancata sostituzione del personale non gradito nel termine prefissato dal Comune;
- procedure fallimentari e di liquidazione coatta, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva per fare fronte alle spese sostenute al riguardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che la cauzione non copra.

La risoluzione del contratto è notificata dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; al ricevimento del quale il concessionario dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante assumerà le determinazioni finali.

In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, l'unione dei Comuni potrà inviare all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, una diffida ad adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

E' inoltre facoltà dell'Unione dei Comuni recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio.

Articolo 4 – Penali

Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'aggiudicatario dovrà corrispondere le seguenti penali:

L'Unione dei Comuni Il Comune procederà al recupero della penalità rivalendosi della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione con le modalità e i tempi che verranno fissate dall'Ente. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dalle condizioni che danno diritto all'interruzione del contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla ditta Concessionaria.

INFRAZIONE	PENALE	CARATTERE DELL'AMMENDA
Rispetto nei confronti degli utenti i	€ 200,00 € 400,00 € 800,00	Alla 1° contestazione; Alla 2° contestazione; Alla 3° contestazione; oltre si procederà alla risoluzione del contratto
Sostituzione di operatori con personale privo dei requisiti richiesti e inosservanza del rapporto utenti/operatori	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Disagi determinati da scelte non concordate con l'Unione dei Comuni del Barigadu o derivanti da imperizia o inadeguatezza del servizio, mancata o insufficiente presenza degli educatori ed addetti alla vigilanza.	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Carenze nella sistemazione presso la struttura, carenza nell'organizzazione, nel vitto, igiene, assistenza sanitaria, servizio spiaggia, o altro	min. 20% max 40% sul costo della colonia	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Mancanza degli adempimenti relativamente al progetto presentato dalla ditta in sede di gara	€ 100,00 € 200,00 € 300,00	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione
Sostituzione del centro di animazione senza previa autorizzazione e/o non rispondenza della qualità del centro di animazione rispetto alle previsioni dell'offerta tecnica	€ 2.000,00	E risoluzione del contratto
Mancata corrispondenza della qualità del servizio rispetto alle previsioni dell'offerta tecnica	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione

		Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Violazione della legge sulla privacy Es.: divulgazione informazioni relative agli utenti, quali stato di salute, condizioni abitative, condizioni economiche, ecc..	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla 1° contestazione Alla 2° contestazione Alla 3° contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto

Articolo 5 - Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Aggiudicatario e l'Unione dei Comuni circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno dall'aggiudicatario, e il terzo, che sarà Presidente del collegio stesso, sarà scelto di comune accordo o, in difetto, sarà designato dal Presidente del Tribunale di Oristano. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 6 - Duvri e costi per la sicurezza

L'Unione dei Comuni del Barigadu, in qualità di stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo degli oneri della sicurezza imputabili ad interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n° 81/2008, ed alla redazione del DUVRI in quanto il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Unione dei Comuni del Barigadu, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti.

Tale documento potrà essere redatto su proposta dell'esecutore del contratto in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, a seguito di valutazione del committente (indicare in sede di gara).

Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero, mentre gli oneri di sicurezza in capo alla ditta sono ricompresi e coperti nell'importo indicato a base d'asta.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale dovrà dimostrare in sede di verifiche dell'anomalia delle offerte che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi Finanziari

La Ditta assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di imporre tali clausole, a pena di nullità assoluta e in aggiunta alle sanzioni amministrative previste, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontratti della filiera.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato d'oneri, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.

La Ditta affidataria si impegna ad osservare eventuali modifiche al vigente regolamento che potranno essere apportate nel corso del rapporto contrattuale con l'Unione dei Comuni.